

## Fabbricati rurali esenti dall'Ici

**N**iente Ici sul fabbricato rurale strumentale all'attività della cooperativa agricola. Tali costruzioni, infatti, sono comprese nella determinazione catastale del reddito dei terreni cui sono connesse. E il principio vale anche per le coop che "trasformano" il lavoro che i singoli soci svolgono sui propri poderi.

Per questi motivi, la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Macerata (sentenza n. 200 del 12 gennaio 2006, scritta dal giudice Sandra Menichelli) ha accolto il ricorso presentato dai soci di una cooperativa agricola contro il rifiuto opposto dal Comune di Potenza Picena alla loro richiesta di rimborso dell'Ici.

Nel 2001 la società aveva avanzato istanza di rimborso delle imposte versate dal 1993 al 2000 perché relative a due immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola — la vinificazione di uve raccolte dai singoli soci — e, pertanto, non produttivi di reddito da fabbricati e quindi non soggetti a Ici, ma compresi nella determinazione del reddito dei terreni.

Per i giudici tributari, l'attività d'impresa nelle cooperative di vinificazione si identifica con quella del socio. Quest'ultimo, infatti, senza la cooperativa che trasforma e commercializza il prodotto del proprio terreno, non avrebbe alcun accesso al mercato. È così, d'altra parte, che si realizza la prevalenza della mutualità rispetto alla diversità dei soggetti facenti parte della cooperativa.

Tanto basta alla Ctp per attribuire carattere rurale ai fabbricati in questione. La norma, l'articolo 9 del Dl 557/1993, parla chiaro in proposito: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole (...). Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo».

Tutto ciò, naturalmente, non introduce un'esenzione dalle imposte per tali fabbricati, ma solo un particolare regime d'imposizione, che, secondo i giudici, esclude l'applicazione dell'Ici. Infatti, considerato che l'attività delle cooperative in questione si sovrappone e integra quella dei singoli soci agricoltori, l'imposizione Ici per i fabbricati "in comune" si attua mediante l'applicazione dell'imposta ai terreni a cui tali edifici sono asserviti.

Per la Ctp  
di Macerata  
le costruzioni  
possono entrare  
nel reddito  
del terreno